

ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Qual è l'oggetto della presente consultazione?

Si sottopone a consultazione pubblica lo schema di istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato di un ampio novero di intermediari per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (la "legge").

La legge si inserisce nell'ambito delle iniziative assunte dall'Italia per conformarsi ai più ampi obblighi internazionali sanciti dalla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 e dalla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008. La legge vieta agli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare e alle fondazioni di origine bancaria di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e munizioni *cluster* e, per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento, stabilisce che gli intermediari abilitati adottino idonei presidi procedurali e consultino almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.

Alla Banca d'Italia, alla COVIP, all'IVASS e al MEF (gli "organismi di vigilanza") è attribuita la responsabilità di verificare il rispetto del divieto di finanziamento e, a questo fine, il compito di emanare, di concerto tra loro, istruzioni sull'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari.

Le istruzioni sono formulate in termini sufficientemente flessibili da consentire a ciascun intermediario di applicarle, sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa. Inoltre, in base al principio di non onerosità, si è ritenuto di integrare le misure a presidio del divieto con i processi già previsti dal sistema dei controlli interni istituiti dagli intermediari in base alle rispettive normative di settore, nonché di consentire che i presidi procedurali siano definiti a livello di gruppo dalla capogruppo.

Non si è ritenuto di condurre un'analisi di impatto della regolamentazione considerato che le istruzioni non comportano costi addizionali significativi rispetto a quelli previsti dalla legge.

Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sullo schema di istruzioni, secondo le indicazioni riportate nel presente documento.

A chi si rivolge questa consultazione?

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: a) le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane; b) le banche italiane; c) i gestori italiani; d) gli istituti di moneta elettronica italiani; e) gli istituti di pagamento italiani; f) i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); g) gli intermediari finanziari

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ivi compresi i confidi; h) Poste italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta; i) Cassa depositi e prestiti S.p.A.; l) le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo; m) le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo; n) gli agenti di cambio; o) le fondazioni di origine bancaria; p) i fondi pensione.

La presente consultazione è inoltre di interesse per le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati, nonché per ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire agli organismi di vigilanza osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sui siti *web* degli organismi di vigilanza.

Gli indirizzi cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti.

Per la Banca d'Italia:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC); oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via delle Quattro Fontane n. 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.

Per la COVIP:

- all'indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

Per l'IVASS:

- all'indirizzo di posta elettronica: leggeantimine@ivass.it.

Per il MEF:

- all'indirizzo di posta elettronica: dt.direzione5.ufficio7@mef.gov.it.

Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

Gli organismi di vigilanza analizzeranno le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle istruzioni, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti *web* degli stessi organismi di vigilanza.

Gli organismi di vigilanza daranno conto, in un resoconto congiunto, della valutazione delle osservazioni e dei commenti ricevuti nel corso della consultazione ai fini dell'emanazione delle istruzioni. Detti organismi possono redigere il resoconto della consultazione in forma sintetica.

Le osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sui siti *web* degli organismi di vigilanza, salvo diversa indicazione dei rispondenti. In tal caso, i rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella e-mail di trasmissione della stessa. Nel caso in cui si chieda che la pubblicazione avvenga in

forma anonima, si invitano i rispondenti a trasmettere anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

Le osservazioni e i commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti volontariamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla Banca d'Italia, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

Le osservazioni e i commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito web www.bancaditalia.it corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento.

Le osservazioni e i commenti pervenuti a uno degli organismi di vigilanza saranno portati a conoscenza degli altri organismi di vigilanza interessati, ai fini delle complessive valutazioni funzionali all'adozione dell'atto finale congiunto di regolazione.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Banca d'Italia – Servizio Organizzazione, con sede in via Nazionale 91, 00184 ROMA, indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.



ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Schema di istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220.

Premessa

La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito "legge") – modificata dall'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – si iscrive nei più ampi impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106), e alla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95).

La legge ha introdotto nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli "intermediari abilitati" di finanziamento ⁽¹⁾ delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La medesima legge chiarisce, all'articolo 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, della legge per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.

1. Fonti normative

La materia è regolata dalla legge, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;
- la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

⁽¹⁾ Si fa riferimento alla nozione di finanziamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge.



2. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge.

3. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge (di seguito "intermediari abilitati"), ossia:

- le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;
- le banche italiane;
- i gestori italiani;
- gli istituti di moneta elettronica italiani;
- gli istituti di pagamento italiani;
- i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;
- Poste italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (di seguito, "succursali italiane di intermediari abilitati esteri");
- le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;
- gli agenti di cambio;
- le fondazioni di origine bancaria;
- i fondi pensione.

4. Presidi procedurali per gli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna, volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono integrati nelle procedure operative e di controllo adottate per l'effettuazione dei predetti finanziamenti e sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo delle società e degli enti, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.

I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.



Essi includono almeno:

- l’obbligo di consultare “*elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo*” (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all’estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare anche i dati identificativi acquisiti nell’ambito dell’attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Gli intermediari abilitati possono utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da *data provider*) affidabili e aggiornate;
- procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell’attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l’intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell’attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell’operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.

Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi e, ove previste o istituite, alle funzioni aziendali di controllo, piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. In particolare, i flussi informativi consentono l’effettivo monitoraggio, da parte della funzione di *compliance* e della funzione di *risk management*, del rispetto del divieto da parte dell’intermediario abilitato e delle sue controllate, eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore.

Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalla società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l’operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo con riferimento agli enti e/o alle società strumentali controllate.

Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell’attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all’attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all’adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile. Per le fondazioni di origine bancaria tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti periodici redatti dagli organi.

5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto

Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli organi degli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio agli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze.

6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza

Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo degli intermediari abilitati – in particolare, dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*, ove previste o istituite, con particolare riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza, emerga che gli intermediari abilitati hanno effettuato finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio.

Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.

Restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

7. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro quattro mesi dalla loro entrata in vigore.